



LA FIGURA DELL'ESPONENTE AZIENDALE AML NEL PROVVEDIMENTO BANCA D'ITALIA DEL 1° AGOSTO 2023

IL RUOLO DEL COMMERCIALISTA ESPERTO AML

AREE DI DELEGA CNDCEC

Antiriciclaggio-Anticorruzione

CONSIGLIERA DELEGATA

Gabriella Viggiano

COMMISSIONE DI STUDIO

Promozione e valorizzazione del
Commercialista esperto AML

PRESIDENTE

Armando Urbano

DICEMBRE 2024

DOCUMENTO DI RICERCA

La nuova figura dell'Esponente aziendale AML nel
Provvedimento Banca d'Italia del 1° agosto 2023 –
Il ruolo del Commercialista esperto AML



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

COMMISSIONE DI STUDIO “PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL COMMERCIALISTA ESPERTO AML”

Consigliera delegata CNDCEC

Gabriella Viggiano

Presidente

Armando Urbano

Segretario

Paola Bianchi

Componenti

Anna Alivernini

Renato Burigana

Antonio Forestieri

Nadia Gala

Thomas Kraicsovits

Luca Varano

Staff tecnico

Susanna Ciriello – *Ufficio Controllo Interno CNDCEC*

Annalisa De Vivo – *Ufficio Legislativo CNDCEC*

DOCUMENTO DI RICERCA

La nuova figura dell'Esponente aziendale AML nel
Provvedimento Banca d'Italia del 1° agosto 2023 –
Il ruolo del Commercialista esperto AML



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

SOMMARIO

| | |
|---|----|
| INTRODUZIONE | 3 |
| 1. PREMESSA | 4 |
| 2. L'ORGANIZZAZIONE DEI PRESIDI ANTIRICICLAGGIO DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI | 5 |
| 2.1. I ruoli dell'organo di supervisione strategica e dell'organo di gestione | 6 |
| 2.2. La funzione antiriciclaggio | 8 |
| 2.3. Il responsabile per l'invio delle segnalazioni sospette | 9 |
| 2.4. La funzione di internal audit | 10 |
| 2.5. Il ruolo del collegio sindacale | 11 |
| 3. IL NUOVO ESPONENTE AZIENDALE PER L'ANTIRICICLAGGIO | 12 |
| 3.1. I requisiti | 13 |
| 3.2. La natura dell'incarico | 13 |
| 3.3. La collocazione all'interno dell'assetto di governance | 14 |
| 3.4. La natura esecutiva e la ripartizione delle deleghe | 14 |
| 3.5. Doveri e compiti | 16 |
| 3.6. La rilevanza del time commitment rispetto all'attività professionale e ad altri incarichi già assunti in soggetti vigilati | 17 |
| 4. ALCUNE CONSIDERAZIONI A MARGINE DEL PROVVEDIMENTO | 17 |
| 4.1. Quali opportunità per il Commercialista? | 18 |



INTRODUZIONE

La figura dell'Esponente aziendale AML (Anti-Money Laundering), introdotta nel Provvedimento della Banca d'Italia dell'1 agosto 2023, rappresenta un'evoluzione particolarmente significativa nell'ambito della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e testimonia la sempre maggiore attenzione alle responsabilità e alle competenze richieste a livello aziendale per garantire la conformità alla normativa in materia.

Banca d'Italia definisce il ruolo dell'Esponente aziendale AML, specificandone requisiti, responsabilità e funzioni: lo riconduce ad una figura apicale, designata all'interno di un'organizzazione soggetta agli obblighi antiriciclaggio (banche, intermediari finanziari, istituti di pagamento e di moneta elettronica), avente quale compito principale quello di garantire il rispetto delle norme AML e la loro applicazione pratica nel contesto degli intermediari bancari e finanziari.

L'introduzione dell'Esponente aziendale AML implica, per i soggetti coinvolti, la necessità di definire in modo più chiaro le responsabilità a livello dirigenziale e operativo, con impatti su *governance*, sistemi di controllo interno e risorse umane.

Per quanto rappresentato, appare chiaro come l'Esponente aziendale AML debba essere una figura non solo competente in materia di antiriciclaggio, ma anche dotata di buone capacità relazionali e ampia conoscenza delle dinamiche aziendali. Tali abilità risultano essenziali per mantenere rapporti equilibrati con tutte le parti interessate (*stakeholder*) ed evitare conflitti interni o problemi di comunicazione che potrebbero compromettere l'efficacia dei controlli.

Sotto questo aspetto, il relativo ruolo può senz'altro essere assegnato ai Commercialisti, già abituati a ricoprire incarichi nei Consigli di Amministrazione di intermediari finanziari in ragione di mandati professionali specifici e, soprattutto, in possesso della conoscenza delle norme, dell'esperienza in ambito aziendale e della capacità di analizzare i rischi.

Nel delineare i tratti essenziali di questa figura, il presente documento intende illustrare la latitudine di nuove opportunità professionali per ampliare il ruolo strategico dei Commercialisti nel contesto aziendale.

Gabriella Viggiano

Consigliera Delegata

Area Antiriciclaggio-Anticorruzione



1. Premessa

Nel contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo gli intermediari vigilati dalla Banca d'Italia, in particolare le banche, rivestono un ruolo cruciale, atteso che l'analisi e la gestione dei flussi finanziari rappresentano il fulcro di qualsiasi strategia volta a mitigare e ridurre i rischi derivanti da attività illecite come criminalità organizzata, evasione fiscale e corruzione. Tali fenomeni alimentano i circuiti del riciclaggio e minacciano l'economia, generando effetti destabilizzanti e distorsivi sui sistemi economici e finanziari¹.

Il riciclaggio, infatti, non solo compromette lo sviluppo economico di un Paese, ma altera i meccanismi di allocazione delle risorse, riduce l'efficienza del loro utilizzo e, più in generale, incide negativamente sulle dinamiche di creazione e distribuzione della ricchezza nazionale.

La normativa principale in materia di antiriciclaggio è rappresentata dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, norma di recepimento delle direttive europee in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo, che definisce specifici obblighi per una serie di soggetti, con l'obiettivo specifico di proteggere l'integrità del sistema economico e prevenire il rischio che operatori economici, anche inconsapevolmente, vengano coinvolti in attività di riciclaggio.

In tal senso, i destinatari della normativa devono adottare un'organizzazione adeguata, implementare procedure operative e sistemi di controllo, nonché dotarsi di strumenti informativi idonei a garantire il rispetto delle disposizioni. Tale impostazione segue il principio dell'approccio basato sul rischio (*risk-based approach*), secondo cui i soggetti obbligati devono adottare misure di prevenzione proporzionate al livello di rischio individuato; tali misure variano in base a diversi fattori, come la tipologia di clientela, l'area geografica di operatività, i canali di distribuzione utilizzati e i servizi offerti.

Le Autorità hanno il compito di definire i criteri e le metodologie che tengano conto della natura delle attività svolte e delle dimensioni degli operatori, al fine di analizzare e valutare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo a cui i diversi soggetti sono esposti nello svolgimento delle loro attività.

Per contrastare efficacemente il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, è fondamentale che gli intermediari finanziari adottino adeguati processi organizzativi e sistemi di controllo interno. Il relativo principio, riconosciuto a livello normativo sia europeo che nazionale, è ribadito nelle "Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo", pubblicate dalla Banca d'Italia il 26 marzo 2019 e modificate con Provvedimento del 1° agosto 2023.

Il precitato Provvedimento chiarisce e integra le norme principali, con l'obiettivo di supportare gli intermediari finanziari nell'applicare gli obblighi di legge in modo consapevole ed efficace, seguendo il principio del *risk-based approach*. In particolare, i soggetti obbligati devono dotarsi di strutture organizzative, procedure operative, sistemi di controllo e infrastrutture informatiche adeguate al fine di garantire il rispetto delle normative antiriciclaggio. Tali requisiti devono essere calibrati tenendo conto delle caratteristiche specifiche dell'attività svolta, quali la natura, la dimensione, la complessità organizzativa e la tipologia di servizi offerti, applicando così il principio di proporzionalità.

È essenziale per il buon funzionamento del sistema e per un'efficace prevenzione che ciascun intermediario definisca chiaramente ruoli, compiti e responsabilità assegnati ai diversi livelli – coinvolgendo tutti gli organi aziendali – e preveda procedure interne per l'osservanza degli obblighi di

¹ Sull'argomento, *ex multis*, S. Dell'Atti – V. Pacelli, *L'antiriciclaggio nelle banche*, in S. Dell'Atti – G. Mongelli (a cura di), *Il rischio di riciclaggio. Normativa, soggetti coinvolti e procedure sanzionatorie*, Milano, 2022, p. 66 e ss.; R. Razzante, *Manuale di legislazione e prassi dell'antiriciclaggio*, Torino, 2020, p. 103 e ss.



adeguata verifica della clientela, segnalazione delle operazioni sospette, nonché conservazione della documentazione, delle evidenze dei rapporti e delle operazioni.

Sotto questo aspetto, gli orientamenti dell'*European Banking Authority* (EBA) sulle “politiche e le procedure relative alla gestione della conformità e al ruolo e alle responsabilità del responsabile antiriciclaggio”² hanno generato un impatto rilevante sull'organizzazione dei presidi AML dei soggetti obbligati e, di conseguenza, sulle procedure e sui controlli interni definiti per il contenimento del relativo rischio.

Sotto il profilo regolamentare, l'Autorità di Vigilanza ha dovuto quindi rimodulare l'originario provvedimento del marzo 2019, ridisegnando innanzitutto presidi organizzativi minimi i quali, pur sotto l'egida del principio di proporzionalità e del *risk based approach*, devono almeno dotarsi di:

- 1) una funzione antiriciclaggio;
- 2) un responsabile per l'invio delle segnalazioni sospette;
- 3) una funzione di internal audit;
- 4) un esponente aziendale per l'antiriciclaggio.

La previsione di quest'ultima nuova figura ha implicato un aggiornamento dei poteri dell'organo con funzione di supervisione strategica, il quale provvederà, entro il prossimo rinnovo delle cariche sociali o – al più tardi – entro il 30 giugno 2026, alla relativa nomina.

Nel prosieguo è oggetto di analisi l'organizzazione dei presidi antiriciclaggio degli intermediari finanziari, con particolare riguardo alla nuova figura dell'esponente aziendale.

2. L'organizzazione dei presidi antiriciclaggio degli intermediari finanziari

Il contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo rappresenta una priorità per i sistemi finanziari a livello globale. In Italia, gli intermediari vigilati, bancari e finanziari, sono soggetti a specifici obblighi normativi in materia di antiriciclaggio, con il preciso scopo di prevenire e individuare attività illecite che potrebbero compromettere l'integrità del sistema economico. L'organizzazione dei presidi antiriciclaggio negli intermediari è una componente fondamentale delle loro funzioni di controllo e gestione del rischio; essa, ai sensi del D.Lgs. 231/2007, richiede un sistema di controlli interni solido, che coinvolga tutte funzioni facenti capo all'entità economica. Sulla base di tale normativa gli intermediari finanziari devono adottare una serie di misure di prevenzione del riciclaggio di denaro che si basano su tre pilastri principali:

1. **Adeguata Verifica della Clientela (Know Your Customer - KYC):** gli intermediari sono tenuti a raccogliere e verificare l'identità dei propri clienti, comprese informazioni sullo scopo e sulla natura della relazione d'affari. Questo processo include la classificazione del cliente in base al suo rischio di riciclaggio.
2. **Monitoraggio delle Transazioni:** le istituzioni finanziarie devono monitorare tutte le transazioni dei clienti per rilevare eventuali comportamenti sospetti. Questo richiede l'implementazione di sistemi tecnologici avanzati in grado di analizzare un grande numero di dati in tempo reale, con l'obiettivo di identificare operazioni anomale o inusuali.
3. **Segnalazione delle Operazioni Sospette (SOS):** quando un intermediario identifica transazioni che possono essere correlate a riciclaggio di denaro, è obbligato a segnalarle all'**Unità di**

² EBA/GL/2022/05, Orientamenti sulle politiche e le procedure relative alla gestione della conformità e al ruolo e alle responsabilità del responsabile antiriciclaggio ai sensi dell'articolo 8 e del capo VI della direttiva (UE) 2015/849.



Informazione Finanziaria (UIF). La tempestività e l'efficacia della segnalazione sono fondamentali per prevenire che i fondi illeciti vengano ulteriormente occultati.

La Banca d'Italia, attraverso normative di secondo livello rappresentate da specifici provvedimenti e circolari esplicative, fornisce ulteriori dettagli e indicazioni sulle modalità di applicazione pratica di tali obblighi, richiedendo ai destinatari di implementare i menzionati presidi.

In particolare, la disciplina dei pilastri antiriciclaggio è racchiusa prevalentemente nel combinato della Circolare della Banca d'Italia n. 288/2015³ e del menzionato Provvedimento del 26 marzo 2019, così come modificato dal Provvedimento del 1° agosto 2023. In un siffatto contesto, uno degli elementi chiave nella gestione del rischio di riciclaggio è rappresentato proprio da quello che la normativa definisce ~~proprio come~~ "approccio basato sul rischio"; concetto, questo, introdotto dalle direttive europee e recepito nella normativa italiana di primo livello⁴. Ciò si traduce nella creazione di un sistema di gestione di detto rischio strutturato, articolato in diverse funzioni e responsabili. L'organizzazione di tali presidi si basa su una serie di processi interni e mansioni aziendali, progettati per garantire la conformità alle normative e la prevenzione di attività illecite.

Fermo l'obbligo di calibrare i propri assetti organizzativi sulla base del principio di proporzionalità, nonché del menzionato approccio basato sul rischio, gli intermediari finanziari devono dotarsi, quanto meno, di una struttura organizzativa minima i cui principali componenti e presidi sono rappresentati dalla funzione antiriciclaggio, dal responsabile della segnalazione delle operazioni sospette, da una funzione di revisione interna e dall'esponente responsabile per l'antiriciclaggio⁵.

Tale elemento organizzativo degli assetti antiriciclaggio negli intermediari finanziari rappresenta un elemento cruciale per garantire la conformità alle normative e la protezione del sistema finanziario da attività illecite. Un'efficace gestione del rischio di riciclaggio richiede una struttura interna ben organizzata, guidata da professionisti interni ed esterni all'azienda - professionalmente esperti e costantemente aggiornati - e supportata da strumenti tecnologici avanzati. Solo attraverso una profonda cultura di prevenzione e monitoraggio costante gli intermediari finanziari possono adempiere al loro ruolo nel contrasto al riciclaggio e alla tutela dell'integrità del sistema finanziario.

Per mitigare il rischio di riciclaggio cui è sottoposta una entità, risulta essere fondamentale anche il coinvolgimento di tutti gli organi aziendali, nonché il corretto adempimento degli obblighi che su questi ricadono. Per questo motivo la composizione di tali organi degli intermediari finanziari deve essere tale da garantire la presenza di conoscenze, professionalità ed esperienze adeguate ai fini di una corretta e completa comprensione dei rischi di riciclaggio correlati all'attività e al modello di business societario. I ruoli centrali in questo sistema sono rappresentati dall'organo di supervisione strategica e dall'organo di gestione, che devono garantire che gli intermediari operino in conformità alle normative antiriciclaggio.

2.1. I ruoli dell'organo di supervisione strategica e dell'organo di gestione

L'organo di supervisione strategica, che di solito coincide con il Consiglio di Amministrazione, ha la responsabilità di definire le linee guida generali per la prevenzione del riciclaggio e monitorare l'efficacia dei presidi antiriciclaggio all'interno dell'organizzazione; deve, quindi, definire la strategia e le politiche antiriciclaggio. L'organo di supervisione strategica è incaricato di approvare le politiche

³ Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari.

⁴ Art. 15 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90.

⁵ Art. 2 del Provvedimento di Banca d'Italia del 26 marzo 2019, così come modificato dal Provvedimento del 1° agosto 2023.



aziendali in materia di AML e di valutare il livello di rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo a cui l'intermediario è esposto; tali politiche devono essere coerenti con le normative vigenti e devono essere adeguate alla dimensione e alla complessità delle attività svolte dall'intermediario. Inoltre, deve porre in essere una attività di supervisione nell'attuazione delle politiche antiriciclaggio. Il Consiglio di Amministrazione deve garantire, difatti, che le politiche approvate siano effettivamente implementate a tutti i livelli dell'organizzazione. A tal fine, deve assicurarsi che l'organizzazione disponga di risorse adeguate (in termini di personale, tecnologia e formazione) per rispettare gli obblighi antiriciclaggio.

L'organo di supervisione strategica deve, poi, monitorare regolarmente l'efficacia dei controlli interni per il contrasto al riciclaggio. Ciò include la revisione periodica dei risultati delle verifiche interne e degli audit effettuati in materia di AML, per assicurarsi che le eventuali lacune siano individuate e risolte prontamente.

Rientra nei compiti dell'organo di supervisione la responsabilità di nominare e revocare, sentito l'organo con funzioni di controllo, il Responsabile Antiriciclaggio (AML Officer) che dovrà riferire direttamente, o per il tramite dell'esponente referente per l'antiriciclaggio, al Consiglio e garantire il rispetto delle norme in tutta l'organizzazione. L'AML Officer deve essere indipendente e avere l'autorità necessaria per svolgere efficacemente le sue funzioni. La nomina di detto responsabile è subordinata alla verifica, da parte dell'organo di supervisione strategica, dei requisiti professionali e di indipendenza.

L'organo di supervisione ha, inoltre, la responsabilità di nominare e revocare il Responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette, sentito l'organo con funzioni di controllo.

Da ultimo, l'organo di supervisione deve assicurarsi che sia approntato un adeguato e tempestivo sistema di flussi informativi verso gli organi aziendali e tra le funzioni di controllo, nonché un completo sistema di condivisione del patrimonio informativo in materia di antiriciclaggio, e deve esaminare i report periodici predisposti dal Responsabile Antiriciclaggio, che includono un'analisi dei rischi affrontati, l'efficacia dei controlli e il numero di operazioni sospette segnalate. Questa valutazione permette al Consiglio di avere un quadro chiaro delle potenziali vulnerabilità e di prendere decisioni strategiche in materia di gestione del rischio.

L'organo di gestione, generalmente composto dal management esecutivo dell'intermediario finanziario, è responsabile dell'implementazione pratica delle politiche antiriciclaggio stabilite dall'organo di supervisione. I principali compiti di tale organo includono, in *primis*, l'attuazione operativa delle politiche AML. L'organo di gestione deve, infatti, tradurre le politiche strategiche definite dal Consiglio di Amministrazione in procedure operative concrete, adottando procedure interne per l'adeguata verifica della clientela, il monitoraggio delle transazioni e la gestione dei rischi.

L'organo di gestione deve, inoltre, assicurare che l'intermediario sia dotato di sistemi adeguati per identificare e gestire i rischi operativi legati al riciclaggio, ivi inclusa l'adozione di sistemi tecnologici avanzati per il monitoraggio delle operazioni sospette e l'analisi dei dati.

Il management deve collaborare strettamente con il Responsabile Antiriciclaggio per garantire che le procedure siano efficaci e allineate con le normative vigenti; a tal fine esamina le proposte di interventi organizzativi e procedurali presentate dal responsabile della funzione antiriciclaggio e, lì dove decidesse di non accoglierle, deve necessariamente formalizzare tale decisione, motivandola. In particolare, è compito dell'organo di gestione garantire che il personale sia adeguatamente formato e consapevole dei rischi e delle procedure interne.

L'organo di gestione è, poi, responsabile del monitoraggio quotidiano delle attività operative per assicurare che tutte le transazioni siano conformi alle politiche antiriciclaggio. In materia di segnalazione



di operazioni sospette ciò avviene attraverso la definizione e l'attuazione di procedure adeguate alle specificità dell'attività dell'intermediario, alle sue dimensioni e alla complessità aziendale. Tali procedure devono essere idonee a garantire *“certezza di riferimento, omogeneità nei comportamenti, applicazione generalizzata all'intera struttura, pieno utilizzo delle informazioni rilevanti e la ricostruibilità dell'iter valutativo”*⁶, nonché l'interazione diretta con il sistema informativo utilizzato per la profilazione del rischio cliente. Lo stesso organo deve garantire, inoltre, che l'intermediario disponga delle risorse necessarie per l'implementazione delle politiche AML. Questo può includere l'assunzione di personale qualificato, l'acquisto di tecnologie di monitoraggio e la predisposizione di programmi di formazione adeguati.

Una corretta interazione tra l'organo di supervisione strategica e l'organo di gestione è essenziale per un'efficace gestione del rischio di riciclaggio: i due organi devono lavorare in sinergia per assicurare che le politiche AML siano non solo adeguatamente definite a livello strategico, ma anche applicate in maniera operativa. Il Responsabile Antiriciclaggio svolge un ruolo di collegamento tra i due organi, riportando direttamente all'organo di supervisione strategica, ovvero per il tramite dell'esponente responsabile per l'antiriciclaggio, collaborando attivamente con l'organo di gestione. Il flusso continuo di informazioni tra questi organi è fondamentale per una gestione proattiva del rischio di riciclaggio.

Entrambi gli organi sono, poi, coinvolti nella valutazione periodica dei presidi AML. L'organo di supervisione approva le politiche e le revisioni strategiche, mentre l'organo di gestione fornisce il *feedback* operativo sull'efficacia delle procedure e sugli interventi di *follow up*, nonché, in caso di esternalizzazione, sul rispetto della normativa applicabile e sullo svolgimento delle attività esternalizzate.

Stante la continua evoluzione della normativa antiriciclaggio, sia a livello nazionale che europeo e internazionale, spetta all'organo di supervisione strategica il compito di assicurare che le politiche siano costantemente aggiornate. L'organo di gestione, invece, deve tradurre gli aggiornamenti in modifiche operative, garantendo l'implementazione di nuove procedure e la formazione del personale.

Una efficace interazione tra l'organo di supervisione strategica e l'organo di gestione, i quali condividono la responsabilità di implementare e mantenere un sistema di controlli interni robusto, rappresenta un elemento fondamentale affinché i presidi antiriciclaggio nei destinatari della normativa abbiano successo. Una stretta collaborazione tra questi due organi, unita a un'efficace supervisione del Responsabile Antiriciclaggio, permette difatti agli intermediari di rispettare pienamente le normative e di proteggere l'integrità del sistema finanziario.

2.2. La funzione antiriciclaggio

La funzione antiriciclaggio rappresenta uno dei pilastri dell'organizzazione dei presidi AML di un intermediario finanziario. Tale funzione è responsabile della supervisione complessiva e verifica della coerenza delle procedure aziendali, compresa la predisposizione di politiche e procedimenti per il rispetto degli obblighi legislativi.

La normativa richiede che ogni intermediario finanziario nomini all'interno della propria organizzazione un Responsabile Antiriciclaggio (AML Officer) dotato di adeguata esperienza e indipendenza. Il Responsabile Antiriciclaggio ha la responsabilità di supervisionare le attività dell'azienda legate al rispetto delle norme e deve interagire direttamente con gli organi di controllo interni e con le autorità esterne. I diversi compiti in cui si articola l'attività della funzione antiriciclaggio possono anche essere affidati a strutture organizzative distinte, sempre nell'ambito della struttura del destinatario della

⁶ Provvedimento di Banca d'Italia del 26 marzo 2019, così come modificato dal Provvedimento del 1° agosto del 2023, Parte seconda, sezione III.



normativa, a condizione che la gestione complessiva del rischio di riciclaggio venga comunque ricondotta ad un singolo soggetto con compiti di indirizzo, coordinamento e supervisione.

In particolare, la funzione antiriciclaggio deve identificare le norme applicabili e valutare il loro impatto su processi e procedure interne, collaborando tanto nella predisposizione delle procedure ricomprese nel processo di prevenzione e gestione dei rischi di riciclaggio, quanto nella definizione del sistema dei controlli interni, conducendo nel *continuum* verifiche sulla funzionalità di tali processi, in raccordo con le altre funzioni aziendali interessate, nonché con il responsabile delle SOS. Il responsabile collabora, dunque, alla definizione delle politiche interne, allineate alle normative vigenti, e si assicura che vengano applicate in tutte le attività dell'intermediario. Tali politiche devono essere aggiornate regolarmente per rispondere a cambiamenti normativi o nuove minacce.

Spetta al responsabile della funzione antiriciclaggio condurre l'esercizio annuale di autovalutazione dei rischi di riciclaggio cui il destinatario della normativa è esposto e presentare – sempre con cadenza almeno annuale – agli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo, una relazione riguardante le iniziative adottate, le disfunzioni accertate, le conseguenti azioni correttive intraprese o da intraprendere, nonché circa l'attività formativa del personale, essendo il soggetto cui è affidata la predisposizione dei piani di formazione per l'aggiornamento su base continuativa dei dipendenti, e di indicatori di efficacia dell'attività di formazione svolta.

Il responsabile AML è, poi, il soggetto deputato alla trasmissione all'UIF delle segnalazioni periodiche e delle comunicazioni oggettive, nonché alla definizione delle procedure di gestione delle segnalazioni interne, riguardanti situazioni di rischio elevato da trattare con dovuta urgenza. La funzione, inoltre, può effettuare, in raccordo con la funzione di revisione interna (*internal audit*), controlli tanto *in loco* quanto a distanza, su base campionaria; ciò allo scopo di verificare l'efficacia e la funzionalità delle procedure interne in materia di obblighi di adeguata verifica della clientela, di conservazione documentale e di individuazione, valutazione e segnalazione delle operazioni sospette, individuando eventuali aree di criticità.

Il ruolo del Responsabile Antiriciclaggio è in continua evoluzione, soprattutto alla luce delle nuove minacce legate al crimine finanziario, come il riciclaggio attraverso criptovalute o piattaforme digitali non regolamentate. Gli intermediari finanziari devono quindi investire in strumenti tecnologici avanzati come l'intelligenza artificiale e il *machine learning* per rafforzare i loro presidi e migliorare la capacità di rilevare attività sospette. Inoltre, la collaborazione internazionale sta diventando sempre più importante: il riciclaggio di denaro è un fenomeno transnazionale e la condivisione delle informazioni tra diversi Paesi è divenuta un elemento cruciale per contrastare efficacemente il fenomeno.

In tale contesto assume notevole rilievo il possesso degli adeguati requisiti di indipendenza, competenza, professionalità e reputazionali che il responsabile di tale funzione deve avere, nonché delle risorse e del tempo necessario all'efficace adempimento dei suoi compiti.

2.3. Il responsabile per l'invio delle segnalazioni sospette

All'interno di ogni intermediario finanziario, il Responsabile delle Segnalazioni di Operazioni Sospette riveste un ruolo cruciale nell'applicazione dei presidi antiriciclaggio, assolvendo principalmente alle seguenti funzioni:

- **Monitoraggio continuo delle transazioni:** il responsabile è incaricato di supervisionare le attività di monitoraggio delle operazioni finanziarie, avvalendosi anche di strumenti informatici



che consentano di individuare comportamenti anomali; deve essere in grado di distinguere tra transazioni legittime e quelle che, per la loro natura o modalità, appaiano sospette.

- **Analisi approfondita dei casi sospetti:** quando un sistema di monitoraggio segnala una possibile operazione sospetta, spetta al responsabile esaminare il caso in dettaglio. Questo processo richiede una valutazione accurata delle informazioni a disposizione e, se necessario, il coinvolgimento di altre funzioni aziendali per ottenere una comprensione più completa della transazione.
- **Decisione sulla segnalazione:** una volta analizzato un caso anomalo, il Responsabile delle SOS ha la responsabilità di decidere se procedere con la segnalazione all'UIF, lì dove rinvenisse un fondato sospetto di riciclaggio.
- **Collaborazione con le autorità:** il responsabile funge da punto di contatto tra l'intermediario e le autorità di vigilanza, come l'UIF e la Banca d'Italia. In caso di segnalazioni, è tenuto a fornire alle autorità tutte le informazioni rilevanti per facilitare le indagini e assicurarsi che eventuali ulteriori richieste siano gestite in modo tempestivo e completo.

Con l'avanzamento delle tecnologie e l'evoluzione delle minacce legate al riciclaggio, il ruolo del Responsabile delle Segnalazioni di Operazioni Sospette è destinato a diventare sempre più complesso. L'intelligenza artificiale e il *machine learning* stanno già trasformando il modo in cui le operazioni sospette vengono rilevate, permettendo di analizzare enormi quantità di dati in tempi ridotti e con maggiore precisione. Tuttavia, queste tecnologie non possono sterilizzare il processo di analisi dovendo, viceversa, essere supportate da una solida conoscenza umana per interpretare correttamente i risultati e prendere decisioni informate.

In futuro, la cooperazione internazionale e la condivisione di informazioni tra diverse giurisdizioni saranno sempre più importanti per contrastare efficacemente il riciclaggio di denaro, vista la natura globale di questo fenomeno.

2.4. La funzione di internal audit

L'organizzazione dei presidi antiriciclaggio include anche un sistema di controlli interni e di revisione. Le verifiche interne sono fondamentali per valutare l'efficacia dei presidi antiriciclaggio e identificare eventuali carenze o rischi. La funzione di audit è una funzione indipendente all'interno dell'organizzazione e ha il compito di verificare la corretta applicazione delle normative e delle politiche interne, nonché svolgere un controllo regolare sui processi antiriciclaggio, verificandone la corretta applicazione e l'efficacia della gestione del rischio.

Questa funzione opera in modo autonomo rispetto alle altre aree dell'azienda e risponde direttamente agli organi aziendali di *governance*, come il Consiglio di Amministrazione (organo con funzione di supervisione strategica). Ha il compito di esaminare periodicamente, anche attraverso verifiche ispettive, le misure adottate dall'intermediario per prevenire e rilevare il riciclaggio di denaro e il costante rispetto degli obblighi di adeguata verifica, tanto nella fase di instaurazione del rapporto, quanto nello svilupparsi nel tempo della relazione. Questo include la valutazione delle procedure di KYC, il funzionamento dei sistemi di monitoraggio delle transazioni e il processo di segnalazione delle operazioni sospette.

Attraverso l'analisi dei processi aziendali, la revisione interna individua eventuali punti deboli o carenze nei controlli interni di primo livello (struttura operativa) e secondo livello (funzione AML), svolgendo poi interventi di *follow up* per assicurarsi dell'avvenuta adozione degli interventi correttivi. L'attività descritta è particolarmente importante in un contesto in cui le tecniche di riciclaggio sono in continua evoluzione: la



revisione deve quindi identificare prontamente i rischi emergenti e suggerire soluzioni correttive. Un ulteriore aspetto chiave per l'efficacia dei presidi antiriciclaggio è rappresentato dalla formazione del personale. In tale contesto, la revisione interna valuta la qualità e la frequenza dei programmi di formazione, assicurandosi che tanto i dipendenti, quanto i responsabili delle strutture centrali e periferiche, siano aggiornati sui rischi legati al riciclaggio e sulle procedure da seguire.

Per essere realmente efficace, la funzione di revisione interna deve operare in modo indipendente dalle altre aree dell'intermediario finanziario: solo così può garantire un controllo imparziale e obiettivo sui presidi antiriciclaggio. L'indipendenza operativa permette alla revisione di riportare direttamente agli organi di *governance*, assicurando che eventuali problematiche vengano comunicate senza interferenze e affrontate con tempestività. La revisione interna deve, inoltre, collaborare strettamente con altre funzioni aziendali, come il *compliance* e il *risk management*⁷, per garantire un approccio integrato alla gestione dei rischi; inoltre, deve interfacciarsi con le autorità di vigilanza e le agenzie regolatorie per assicurarsi che l'azienda rimanga allineata alle *best practice* di settore.

2.5. Il ruolo del collegio sindacale

Il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato di controllo di gestione di società destinatarie della normativa antiriciclaggio hanno particolari compiti per quanto riguarda la corretta applicazione del D.Lgs. 231/2007. L'articolo 46⁸ del decreto conferma in carico agli organi di controllo di soggetti destinatari della normativa il compito di vigilare sul rispetto degli adempimenti previsti nel decreto stesso e introduce delle novità per quanto riguarda le operazioni sospette, la violazione delle operazioni di adeguata verifica e la conservazione e segnalazione di operazioni sospette.

Negli intermediari finanziari, difatti, oltre alla vigilanza sulla corretta amministrazione e sulla conformità dell'attività aziendale alle leggi, agli statuti e ai regolamenti interni, il collegio sindacale assume anche un ruolo di supervisione specifica in merito ai presidi antiriciclaggio, garantendo che le politiche adottate dall'azienda siano efficaci e rispettino le normative vigenti. Le principali funzioni del collegio sindacale in materia di antiriciclaggio includono, quindi, la vigilanza sull'adeguatezza del sistema di controllo interno, la supervisione della corretta applicazione delle procedure antiriciclaggio, il controllo dell'efficacia dei presidi antiriciclaggio adottati dall'intermediario e, da ultimo, la segnalazione di eventuali carenze o anomalie riscontrate.

Il collegio sindacale deve, quindi, vigilare sull'adeguatezza del sistema di controlli interni – tanto di primo, quanto di secondo livello (funzione AML) e terzo livello (funzione *internal audit*) – dell'intermediario finanziario, con particolare attenzione ai presidi antiriciclaggio. Questo si sostanzia in verifiche circa la corretta implementazione, da parte dell'intermediario, di efficaci procedure per la gestione dei rischi legati al riciclaggio, inclusi i processi di identificazione e verifica della clientela, il monitoraggio delle transazioni e la segnalazione delle operazioni sospette. Un sistema di controllo interno adeguato deve includere politiche antiriciclaggio chiare e ben definite, procedure operative dettagliate, applicabili a

⁷ Figure, queste, previste per gli Intermediari finanziari dalla Circolare di Banca d'Italia n. 288/2015.

⁸ Art. 46, D.Lgs. 231/2007: "Obblighi di comunicazione degli organi di controllo dei soggetti obbligati

1. I componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione presso i soggetti obbligati vigilano sull'osservanza delle norme di cui al presente decreto e sono tenuti a:

a) comunicare, senza ritardo, al legale rappresentante o a un suo delegato le operazioni potenzialmente sospette di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni;

b) comunicare, senza ritardo, alle autorità di vigilanza di settore e alle amministrazioni e organismi interessati, in ragione delle rispettive attribuzioni, i fatti che possono integrare violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime delle disposizioni di cui al presente Titolo e delle relative disposizioni attuative, di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.

2. Fermi gli obblighi di comunicazione di cui al presente articolo, i componenti degli organi di controllo presso i soggetti obbligati, sono esonerati dagli obblighi di cui al Titolo II, capi I, II e III."



tutte le unità aziendali, strumenti tecnologici di supporto all'attività di monitoraggio delle operazioni e l'identificazione di comportamenti anomali e risorse umane qualificate per la gestione del rischio antiriciclaggio.

Tale organo, negli intermediari finanziari, ha anche il compito di verificare che le procedure antiriciclaggio - approvate dall'organo di supervisione strategica e implementate e rese operative dall'organo di gestione - siano correttamente applicate in ogni operatività aziendale da parte di personale adeguatamente formato. Tra le attività di supervisione del collegio sindacale rientra, inoltre, il controllo periodico delle segnalazioni di operazioni sospette inviate all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF); il collegio deve assicurarsi, difatti, che le procedure interne permettano di individuare prontamente le operazioni potenzialmente sospette e che queste vengano gestite in conformità alla normativa.

Un altro compito fondamentale del collegio sindacale è rappresentato dalla verifica dell'efficacia dei presidi antiriciclaggio adottati dall'intermediario. Tale processo di verifica include tanto il controllo della gestione del rischio - il collegio deve valutare se l'approccio basato sul rischio adottato dall'intermediario è adeguato alle dimensioni e alla complessità dell'azienda - quanto l'esame delle relazioni periodiche redatte dal Responsabile Antiriciclaggio, le quali includono informazioni sull'efficacia dei controlli, il numero di operazioni sospette segnalate e i risultati delle verifiche interne. Queste relazioni forniscono al collegio un quadro completo dello stato dei presidi antiriciclaggio.

Il collegio sindacale ha, inoltre, il dovere di segnalare eventuali carenze o anomalie riscontrate nel sistema di controllo antiriciclaggio. Qualora identifichi lacune o incompletezze nell'applicazione delle procedure o nell'efficacia dei presidi adottati, il collegio deve immediatamente informare l'organo di supervisione strategica e l'organo di gestione affinché possano essere adottati i necessari correttivi.

Inoltre, qualora riscontri violazioni gravi della normativa antiriciclaggio, il collegio ha l'obbligo di informare le autorità competenti, quali la Banca d'Italia o l'Unità di Informazione Finanziaria (UIF), come previsto dal menzionato art. 46 del D.Lgs. 231/2007.

Il ruolo del collegio sindacale negli intermediari finanziari va, dunque, oltre la semplice attività di controllo formale. Esso rappresenta un fattore chiave per garantire che l'intermediario finanziario adotti una cultura della conformità e della gestione del rischio, fondamentale per la prevenzione del riciclaggio di denaro. La sua attività di supervisione contribuisce a rafforzare i controlli interni e a garantire che l'intermediario si adatti tempestivamente alle modifiche normative e ai nuovi rischi emergenti.

Il collegio sindacale, con il suo approccio imparziale e indipendente, aggiunge un ulteriore livello di sicurezza, contribuendo alla trasparenza e all'integrità del sistema finanziario dell'intermediario. La collaborazione con il Responsabile Antiriciclaggio e gli altri organi di governance aziendale garantisce una gestione efficace e coordinata del rischio.

3. Il nuovo esponente aziendale per l'antiriciclaggio

L'Esponente Responsabile per l'Antiriciclaggio (di seguito "Esponente Responsabile AML") rappresenta una delle principali novità introdotte dalla Banca d'Italia con il recente aggiornamento delle disposizioni in materia di antiriciclaggio. Questa figura, delineata per la prima volta nel Provvedimento del 1° agosto 2023, riveste un ruolo importante nella *governance* delle attività AML, fungendo da punto di collegamento tra il responsabile della funzione antiriciclaggio e gli organi aziendali, ed è stata introdotta come parte essenziale del rafforzamento della *governance* antiriciclaggio nelle istituzioni finanziarie e negli altri intermediari soggetti a vigilanza.



La novità si inserisce nel quadro delle modifiche normative finalizzate ad armonizzare le pratiche di gestione del rischio di riciclaggio a livello europeo e l'introduzione dell'Esponente Responsabile AML risponde alla necessità di rafforzare i presidi organizzativi interni, in linea con gli orientamenti europei dell'Autorità Bancaria Europea (EBA), garantendo così una maggiore efficacia nel contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.

3.1. I requisiti

L'Esponente Responsabile per l'Antiriciclaggio deve possedere specifici requisiti di competenza e professionalità per garantire un'adeguata supervisione delle politiche di antiriciclaggio all'interno dell'organizzazione.

Secondo la Banca d'Italia, tale figura deve disporre di una profonda conoscenza delle normative antiriciclaggio (AML), nonché una competenza consolidata nella gestione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Tra i requisiti principali l'Esponente deve avere:

- competenze tecniche e normative: deve conoscere a fondo le normative italiane ed europee in materia di AML, inclusi i principi del *risk-based approach* che permettono di modulare i controlli in base alla rischiosità dei clienti e delle transazioni: inoltre, deve conoscere le politiche, i controlli e le procedure antiriciclaggio, nonché il modello di *business* del destinatario e del settore in cui opera. Questo comporta la necessità di una formazione specifica e di un aggiornamento continuo sulle normative nazionali ed europee in tema di antiriciclaggio;
- esperienza nella gestione dei rischi: è richiesta una comprovata esperienza nella gestione di rischi, con particolare attenzione a quelli legati al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. L'attenzione deve essere rivolta alla capacità di individuare e mitigare tali rischi;
- capacità organizzative e decisionali: deve essere in grado di collaborare con il Responsabile della funzione AML e di coordinarsi efficacemente con gli organi aziendali, supportandoli nell'adozione di misure strategiche e operative contro il riciclaggio;
- disponibilità di tempo e risorse: la Banca d'Italia richiede che questa figura abbia tempo sufficiente e risorse adeguate per adempiere ai propri compiti, specialmente per realtà più complesse.

I destinatari devono dettagliare, nella *policy* antiriciclaggio, le ipotesi di conflitto di interessi e le misure atte a prevenirli e mitigarli nonché i requisiti dell'esponente responsabile per l'antiriciclaggio.

La *policy*, inoltre, deve indicare i criteri con i quali viene verificata la disponibilità di tempo necessaria per l'efficace svolgimento dell'incarico.

3.2. La natura dell'incarico

La natura dell'incarico dell'Esponente Responsabile per l'Antiriciclaggio si caratterizza come esecutiva e strategica, con lo scopo di garantire un'efficace supervisione del sistema di prevenzione del riciclaggio all'interno dell'organizzazione. L'Esponente non svolge compiti operativi quotidiani, ma agisce come un punto di contatto strategico tra la funzione antiriciclaggio e gli organi di amministrazione, assicurando che questi ultimi abbiano le informazioni necessarie per comprendere la rilevanza dei rischi di riciclaggio cui l'ente è esposto. Questa figura deve supportare gli organi aziendali nella definizione delle politiche di governance del rischio di riciclaggio e nella valutazione delle risorse destinate alla funzione AML.



L'incarico viene assegnato dall'organo di supervisione strategica, che in genere coincide con il Consiglio di Amministrazione, il quale lo individua tra i propri componenti.

Sovente può capitare che un componente del Consiglio di Amministrazione sia un professionista, dunque anche un iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili.

In casi particolari e motivati l'incarico può essere attribuito al Direttore Generale (nelle ipotesi di assenza di esponenti esecutivi nell'organo di amministrazione o in caso di organi con pochi componenti, oppure qualora vi fosse particolare onerosità, in termini di disponibilità di tempo, nell'attribuzione dell'incarico a esponenti esecutivi), garantendo comunque che l'efficacia delle funzioni antiriciclaggio sia preservata. La scelta del Direttore Generale quale Esponente per l'antiriciclaggio appare la più naturale in realtà di minori dimensioni, anche alla luce del principio di proporzionalità; peraltro, come ribadito dall'Autorità di vigilanza, le relative casistiche devono essere opportunamente motivate, dovendo essere sempre garantita l'efficacia dei controlli.

Da ultimo, giova evidenziare che la presenza dell'Esponente Responsabile AML non esonera gli altri membri dell'organo amministrativo dalla loro responsabilità collettiva in materia di antiriciclaggio.

3.3. La collocazione all'interno dell'assetto di governance

L'Esponente Responsabile per l'Antiriciclaggio si colloca all'interno dell'assetto di *governance* come una figura di collegamento tra la funzione antiriciclaggio e gli organi aziendali di vertice, in particolare il Consiglio di Amministrazione e l'organo di supervisione strategica. Questa figura si inserisce nell'architettura della *governance* come garante dell'efficace trasferimento delle informazioni critiche sui rischi di riciclaggio. L'Esponente assicura che i rischi siano adeguatamente compresi e gestiti a livello decisionale, collaborando strettamente con il Responsabile della funzione antiriciclaggio e vigilando sull'adeguatezza delle risorse umane e tecniche destinate a tali attività.

La sua figura è prevista per rafforzare la vigilanza interna e funge da punto di riferimento per garantire che i flussi informativi siano completi e tempestivi, contribuendo così ad una gestione strategica e proattiva del rischio di riciclaggio.

3.4. La natura esecutiva e la ripartizione delle deleghe

La natura esecutiva dell'incarico di Esponente Responsabile per l'Antiriciclaggio (AML) è strettamente legata al suo ruolo strategico all'interno dell'organizzazione, in quanto agisce come intermediario tra la funzione operativa antiriciclaggio e gli organi di vertice, garantendo che le informazioni sui rischi di riciclaggio siano adeguatamente trasmesse e comprese.

Non configurandosi il suo ruolo come strettamente operativo, l'Esponente AML non si occupa direttamente dell'implementazione delle politiche antiriciclaggio, ma supervisiona e indirizza le attività volte alla gestione del rischio, assicurandosi che gli organi aziendali abbiano una visione chiara dei rischi e delle misure adottate.

In termini di ripartizione delle deleghe, l'Esponente AML non assume il controllo esclusivo della gestione del rischio di riciclaggio, che resta una responsabilità collettiva dell'organo amministrativo; tuttavia, lo stesso riceve specifiche deleghe per garantire che l'informativa arrivi periodicamente agli organi di vertice e assicura che la funzione antiriciclaggio sia adeguatamente supportata.



Inoltre, l'Esponente AML ha il compito di verificare l'adeguatezza delle risorse assegnate alla funzione antiriciclaggio, garantendo che eventuali carenze vengano segnalate tempestivamente e che le azioni correttive siano attuate in modo appropriato.

Sotto il profilo operativo, dal combinato disposto tra il provvedimento Banca d'Italia del 1° agosto 2023, il DM 23 novembre 2020, n. 169⁹ e il Provvedimento Banca d'Italia del 4 maggio 2021¹⁰, l'idoneità dell'esponente aziendale incaricato del ruolo di responsabile per l'antiriciclaggio richiederà una valutazione specifica di cui dovrà darsi atto nel relativo verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione dell'intermediario.

Quanto sopra anche in ragione della circostanza che, la nuova figura che si staglia nello scenario dei soggetti obbligati al rispetto della normativa antiriciclaggio è destinata a ricoprire un incarico che, come già osservato, può definirsi di natura esecutiva. Giova rammentare che, in base alle Disposizioni di Vigilanza per le Banche, sono definiti componenti esecutivi: "i) i consiglieri che sono membri del comitato esecutivo, o sono destinatari di deleghe o svolgono, anche di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione dell'impresa; ii) i consiglieri che rivestono incarichi direttivi nella banca, cioè hanno l'incarico di sovrintendere ad aree determinate della gestione aziendale, assicurando l'assidua presenza in azienda, acquisendo informazioni dalle relative strutture operative, partecipando a comitati manageriali e riferendo all'organo collegiale sull'attività svolta; iii) i consiglieri che rivestono le cariche sub i) o gli incarichi sub ii) in qualsiasi società del gruppo bancario".

La norma richiamata, analizzata in relazione alle attribuzioni dell'esponente responsabile per l'antiriciclaggio, fa insorgere legittimi dubbi sull'opportunità di demandare sostanziali poteri di controllo ad un esponente esecutivo; in tal senso, le nuove disposizioni determinano un sostanziale superamento del limite per cui il presidio antiriciclaggio, in sé considerato, dovrebbe essere del tutto sganciato da logiche gestorie in senso stretto.

La situazione descritta è ben chiara anche all'Autorità di vigilanza che – fin dalla fase di elaborazione della *policy* antiriciclaggio da parte dell'organo con funzione di supervisione strategica – sottolinea l'importanza di disciplinare la gestione di eventuali conflitti di interesse in capo all'esponente responsabile per l'antiriciclaggio, oltre a stabilire le relative misure di prevenzione e mitigazione.

Tale incongruenza concettuale diviene ancora più evidente se si considera il divieto che impedisce al titolare della funzione antiriciclaggio di assumere responsabilità in aree operative. In tale contesto, risulta chiaro che affidare l'incarico in esame al Direttore Generale comporta inevitabilmente un potenziale conflitto, considerando il suo ruolo prevalentemente gestionale, sul quale non necessitano ulteriori approfondimenti.

Va detto, peraltro, che questa scelta può presentare alcuni vantaggi, come la conoscenza approfondita dell'attività dell'intermediario, l'accesso facilitato alle informazioni, la familiarità con gli *stakeholder* e il minor costo per l'intermediario. D'altro canto, il limitato grado di conoscenza della normativa antiriciclaggio (AML) da parte del Direttore Generale potrebbe richiedere un supporto aggiuntivo in termini di risorse supplementari, formazione e aggiornamento continui.

⁹ Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti.

¹⁰ Disposizioni sulla procedura di valutazione dell'idoneità degli esponenti di banche, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti



3.5. Doveri e compiti

I doveri e i compiti della figura in esame sono definiti sia dalle norme nazionali sia dagli orientamenti dell'Autorità Bancaria Europea (EBA), in linea con le *best practice* europee.

Tra i suoi principali doveri vi è quello di fungere da punto di contatto tra la funzione antiriciclaggio operativa e il Consiglio di Amministrazione o l'organo di supervisione strategica, garantendo la trasmissione tempestiva e accurata delle informazioni critiche sui rischi di riciclaggio e consentendo agli organi di vertice di prendere decisioni strategiche informate e basate su un'analisi adeguata del rischio.

L'Esponente AML ha il compito di sovrintendere alle politiche e procedure adottate dall'organizzazione per la gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Egli deve assicurare che le misure adottate siano proporzionate alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell'ente, monitorando l'efficacia delle stesse e suggerendo eventuali miglioramenti; è responsabile della supervisione delle politiche di *governance* del rischio e della valutazione dell'adeguatezza delle risorse destinate alla funzione.

La figura in esame verifica che la funzione antiriciclaggio disponga di risorse umane e tecniche sufficienti per svolgere efficacemente i propri compiti. Questo compito richiede un costante monitoraggio delle risorse e, se necessario, la segnalazione di eventuali carenze agli organi aziendali. L'adeguatezza delle risorse è un aspetto critico per garantire un'efficace gestione del rischio di riciclaggio.

L'Esponente AML ha la responsabilità di assicurare che l'organizzazione interna della funzione antiriciclaggio sia strutturata in modo efficace; in particolare, deve garantire che vi siano processi ben definiti per l'identificazione, l'analisi e la gestione dei rischi di riciclaggio. Nel caso di esternalizzazione della funzione AML, l'Esponente deve monitorare che le attività esternalizzate siano eseguite in conformità alle normative e che l'organo aziendale riceva report periodici in merito allo svolgimento di tali compiti.

Un aspetto fondamentale del ruolo dell'Esponente è valutare il rischio di riciclaggio connesso a nuovi prodotti, servizi o mercati, nonché a modifiche significative a prodotti esistenti. Prima del lancio di nuovi servizi o dell'ingresso in nuovi mercati, l'Esponente deve esaminare i rischi potenziali e raccomandare misure di mitigazione per garantire che l'azienda mantenga un livello adeguato di controllo; deve anche garantire che eventuali violazioni significative siano immediatamente comunicate agli organi competenti.

Tra i principali compiti è previsto che l'Esponente AML debba garantire una rendicontazione periodica agli organi aziendali, fornendo loro rapporti completi e aggiornati sulla gestione dei rischi di riciclaggio. Questa rendicontazione comprende informazioni dettagliate sull'efficacia delle misure adottate e sull'avanzamento delle azioni correttive. I report devono essere esaustivi e includere raccomandazioni per migliorare la capacità dell'azienda di affrontare i rischi identificati.

Inoltre, l'Esponente AML deve cooperare strettamente con il Responsabile della funzione antiriciclaggio, assicurando che le informazioni raccolte dalla funzione siano sufficientemente dettagliate e complete per permettere agli organi aziendali di svolgere il loro compito di supervisione strategica. In caso di rilevanti violazioni o carenze, l'Esponente deve garantire che gli organi aziendali siano informati immediatamente e direttamente.

Nelle strutture di gruppo, l'Esponente Responsabile AML può estendere le sue funzioni a livello di gruppo, assicurando che tutte le società controllate, comprese quelle estere, adottino politiche e procedure coerenti con quelle della capogruppo. Questa supervisione richiede una collaborazione costante con i responsabili delle funzioni antiriciclaggio delle singole società del gruppo, al fine di garantire un approccio uniforme e coordinato nella gestione del rischio di riciclaggio.



Inoltre, la presenza di un Esponente Responsabile AML nei gruppi aziendali consente di assicurare che tutte le entità del gruppo, incluse le filiali estere, adottino un approccio coordinato e coerente nella gestione del rischio di riciclaggio, aspetto questo particolarmente importante in un contesto di crescente integrazione e globalizzazione, in cui i rischi associati al riciclaggio si estendono oltre i confini nazionali.

3.6. La rilevanza del *time commitment* rispetto all'attività professionale e ad altri incarichi già assunti in soggetti vigilati

Il concetto di *time commitment* è centrale per la corretta esecuzione delle funzioni dell'Esponente Responsabile per l'Antiriciclaggio, in particolare per soggetti vigilati da autorità come la Banca d'Italia. Il principio di *time commitment* si riferisce alla disponibilità di tempo che questa figura deve destinare all'incarico in relazione alla complessità dell'organizzazione e alla presenza di altri incarichi professionali già assunti.

La Banca d'Italia, nelle sue disposizioni in materia di *governance* per i soggetti vigilati, sottolinea l'importanza di garantire che i componenti degli organi amministrativi e di controllo, incluso l'Esponente Responsabile AML, dedichino tempo e risorse sufficienti per adempiere ai loro compiti. In particolare, l'Esponente AML ha il compito di monitorare continuamente il rischio di riciclaggio, garantire l'adeguatezza delle risorse assegnate alla funzione AML e supervisionare i processi di *compliance*. Tali responsabilità richiedono un impegno significativo, che deve essere bilanciato con altri incarichi professionali o ruoli assunti dall'Esponente.

Un aspetto chiave del *time commitment* è la valutazione degli incarichi già in essere: l'organo di supervisione strategica deve valutare se l'Esponente AML abbia il tempo necessario per adempiere alle sue responsabilità, specialmente se ricopre più incarichi in altri soggetti vigilati. Il rischio di sovraccarico è concreto quando l'Esponente assume più ruoli di responsabilità, il che potrebbe compromettere l'efficacia della sua azione. Questo profilo è particolarmente rilevante in organizzazioni complesse, dove i rischi di riciclaggio richiedono una gestione continua e una risposta rapida alle evoluzioni normative.

La normativa antiriciclaggio della Banca d'Italia è costruita intorno al principio di proporzionalità. Ciò significa che il tempo richiesto all'Esponente Responsabile AML dipende dalla natura, dimensione e complessità dell'attività dell'ente. Per le istituzioni di maggiori dimensioni, dove il livello di rischio di riciclaggio è più elevato, il *time commitment* dell'Esponente AML deve essere significativamente maggiore rispetto a quello richiesto in realtà più piccole. È essenziale che l'Esponente possa dedicare tempo sufficiente per seguire con attenzione i rapporti, supervisionare i processi, monitorare le risorse e valutare le politiche antiriciclaggio.

Assicurare che l'Esponente abbia il tempo necessario per svolgere il proprio incarico è essenziale per preservare l'integrità del sistema di controllo antiriciclaggio, riducendo così il rischio di inefficienze o mancanze nella gestione del rischio di riciclaggio.

4. Alcune considerazioni a margine del Provvedimento

L'introduzione dell'Esponente Responsabile per l'Antiriciclaggio rappresenta un passo significativo verso un rafforzamento della *governance* in materia di prevenzione del riciclaggio. Le sue funzioni si estendono dal monitoraggio dell'efficacia delle politiche antiriciclaggio all'adeguatezza delle risorse, fino alla valutazione dei rischi legati a nuove attività e all'esternalizzazione delle funzioni. La corretta esecuzione dei doveri dell'Esponente AML è essenziale per garantire che l'organizzazione adotti un approccio



proattivo e conforme alle normative, minimizzando i rischi di riciclaggio e migliorando la gestione complessiva del rischio.

In linea con il principio di proporzionalità, la nomina di questa figura potrebbe non essere obbligatoria per tutte le realtà, ma solo per quelle con una certa complessità organizzativa o dimensionale. In assenza di un Esponente Responsabile “dedicato”, la funzione potrebbe essere ricoperta dal Direttore Generale, a condizione che vengano rispettati i requisiti di *governance* previsti.

Questa figura, posta tra la funzione antiriciclaggio operativa e gli organi direttivi, garantisce una supervisione più efficace e una maggiore cognizione dei rischi da parte degli organi aziendali, contribuendo a una gestione più consapevole e mirata delle problematiche di *compliance* antiriciclaggio. Inoltre, la sua presenza a livello di gruppo assicura che tali pratiche vengano adottate in maniera uniforme su scala internazionale, rispondendo alle sfide di un contesto sempre più globalizzato.

L'introduzione della nuova figura, pensata per fungere da raccordo tra il responsabile della funzione antiriciclaggio e l'organo di supervisione strategica, potrebbe comportare significativi cambiamenti nella *governance* e nei sistemi di controllo, in particolare per i piccoli intermediari finanziari non bancari; il provvedimento, tuttavia, sembra offrire soluzioni interessanti, soprattutto in merito alla cumulabilità degli incarichi, che potrebbero agevolare l'implementazione di tale figura.

Le medesime soluzioni previste dal provvedimento rischiano, tuttavia, di generare un cortocircuito derivante dalla circostanza che, da un lato, l'esponente responsabile per l'antiriciclaggio potrebbe essere identificato anche nel Direttore Generale e, dall'altro, che la responsabilità della funzione antiriciclaggio potrebbe essere attribuita all'esponente responsabile per l'antiriciclaggio, con la conseguenza della – seppur non voluta – attribuzione della titolarità della funzione antiriciclaggio al Direttore Generale, per natura incaricato di compiti gestori in senso stretto.

In sintesi, la decisione di considerare come esecutivo un incarico che invece dovrebbe riguardare il controllo, il raccordo e la gestione dei flussi informativi, appare basata su una logica che, tuttavia, resta difficile da comprendere per chi scrive.

4.1. Quali opportunità per il Commercialista?

In virtù di quanto finora affermato, appare logico concludere che la nomina quale esponente aziendale AML di un soggetto terzo, come il Responsabile AML dell'intermediario o un altro membro dell'organo di amministrazione, rappresenti una scelta quasi obbligata. In tal senso, appare fondamentale considerare che, oltre alla competenza specifica nella materia, il soggetto individuato dovrà possedere adeguate capacità relazionali, necessarie per garantire una gestione armonica dei rapporti con tutti gli *stakeholder*, al fine di prevenire l'insorgere di conflitti interni o squilibri informativi che potrebbero compromettere l'efficacia dei controlli.

Sotto questo aspetto, giova considerare che il ruolo in esame ben potrebbe essere ricoperto da professionisti del settore economico-giuridico già avvezzi ad assumere incarichi nell'ambito dei Consigli di Amministrazione degli intermediari finanziari in ragione del conferimento di uno specifico mandato professionale. È evidente che al professionista-amministratore dovrà essere richiesto il possesso di specifiche competenze opportunamente documentate nel *curriculum vitae*: ai fini dell'assunzione del ruolo rileveranno, in particolare, la conoscenza approfondita della normativa antiriciclaggio, unitamente alle eventuali esperienze maturate nell'ambito degli organi di amministrazione e controllo, ovvero in qualità di responsabile della funzione antiriciclaggio in *outsourcing*, nell'ambito di banche e/o altri intermediari finanziari.

DOCUMENTO DI RICERCA

La nuova figura dell'Esponente aziendale AML nel Provvedimento Banca d'Italia del 1° agosto 2023 – Il ruolo del Commercialista esperto AML



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Con specifico riferimento ai Dottori Commercialisti e agli Esperti Contabili, il ruolo in esame appare perfettamente in linea con le previsioni dell'Ordinamento professionale vigente¹¹ e non pone problematiche apprezzabili, dal momento che l'assunzione della carica di consigliere di amministrazione, in assenza di un interesse economico prevalente, non determina l'insorgere di eventuali cause di incompatibilità con l'esercizio della professione¹².

Il possesso di un'adeguata conoscenza della normativa antiriciclaggio, corroborato dalle specifiche competenze in materia di *risk assessment* aziendale, può inoltre consentire al professionista – laddove investito di questo nuovo ruolo – di svolgere con competenza le attività inerenti all'individuazione, alla valutazione e alla gestione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

¹¹ Per quanto concerne le attività oggetto della professione si veda l'art. 1, co. 2, lett. a), del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139 (amministrazione e liquidazione di aziende, patrimoni e singoli beni).

¹² CNDCEC, *Note interpretative della disciplina delle incompatibilità di cui all'art. 4 del D.Lgs. 28 giugno 2005 n. 139, ult. agg. 2012.*